

LE NUOVE FAQ

PERCHÉ LA FORMAZIONE DEI GIORNALISTI È OBBLIGATORIA?

La FPC (formazione professionale continua) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze giornalistiche ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. b) della legge 148/2011. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza e la qualità dell'informazione.

COSA SONO I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)?

I CFP sono l'unità di misura della formazione professionale.

CHI HA L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE?

L'obbligo formativo deve essere osservato da TUTTI i giornalisti. Sono quindi tenuti a svolgere l'attività formativa i giornalisti iscritti all'Albo, siano essi Professionisti che Pubblicisti. Sono soggetti alla formazione anche i giornalisti in pensione **solo se continuano a svolgere attività giornalistica**.

Gli iscritti all'Albo da più di 30 anni (**anche senza attività giornalistica**) sono tenuti ad acquisire 20 crediti nel triennio, di cui almeno 10 deontologici da distribuire in almeno due anni.

CHI NON HA L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE?

I pensionati che non svolgono attività giornalistica, nell'anno di pensionamento dovranno presentare domanda, una tantum, all'Ordine dei compilando e inviando il [modulo](#) pubblicato sul sito.

DA QUANDO DECORRE L'OBBLIGO FORMATIVO PER I NEOISCRITTI?

Poiché l'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre, per i neoiscritti l'obbligo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione. Poiché il triennio formativo è uguale per tutti, il numero dei crediti da ottenere sarà proporzionale alle annualità comprese nel triennio. Ad esempio, il neoiscritto che inizia la formazione dal 1° gennaio 2021 sarà tenuto ad ottenere solo 40 crediti dei 60 dovuti.

COME SI POSSONO ACQUISIRE CREDITI?

Attraverso:

1. frequenza di eventi formativi accreditati dal CNOG;
2. frequenza di eventi formativi aziendali accreditati dal CNOG (massimo 7 crediti ad evento per un massimo di 30 nel triennio)
3. insegnamento di materie inerenti alla professione in corsi o master di livello accademico e in master o scuole riconosciuti dal CNOG (un credito all'ora per un massimo di 16 crediti nel triennio);
4. eventi formativi individuali riconosciuti dal CNOG (massimo 6 crediti nel triennio).

QUANTI CFP BISOGNA MATURARE NEL TRIENNIO FORMATIVO DI RIFERIMENTO?

Il numero dei crediti formativi da maturare nel triennio è pari 60, di cui almeno 20 derivanti da attività formative aventi come oggetto la deontologia.

COME DISTRIBUIRE I 60 CREDITI NEL TRIENNIO?

I crediti vanno distribuiti in almeno due anni (è stato abolito il numero minimo di 15 crediti da maturare ogni anno).

SI POSSONO ACQUISIRE TUTTI I 60 CREDITI RICHIESTI SVOLGENDO SOLAMENTE CORSI DEONTOLOGICI?

Sì, i 60 crediti possono essere interamente conseguiti seguendo solamente eventi deontologici

SI POSSONO ACQUISIRE TUTTI I 60 CREDITI CON CORSI E-LEARNING?

Si possono ottenere crediti anche frequentando corsi online, in streaming organizzati da qualsiasi **Ordine regionale**.

COME OTTENERE I CREDITI INDIVIDUALI?

E' possibile richiedere il riconoscimento di crediti formativi individuali (riferiti al triennio formativo in corso) presentando la richiesta alla Commissione Formazione dell'Ordine regionale (formazione@ordinegiornalisti.veneto.it oppure odgveneto.formazione@pec.it) contenente:

data e luogo di svolgimento, titolo dell'evento, organizzatori, argomenti oggetto di trattazione, qualifica e curriculum sintetico del/dei relatori, durata in ore (minimo 2) e l'attestazione di presenza la quale va presentata entro tre mesi dalla data riportata sull'attestato. [Criteri generali](#)

SI POSSONO UTILIZZARE I CREDITI IN ECCEDEXENZA?

Non è possibile trasferire i crediti in eccedenza di un triennio a quello successivo: se nel triennio fossero stati acquisiti 70 crediti, cioè 10 in più dei 60 previsti, l'eccedenza non potrà essere utilizzata a credito nel triennio seguente.

DOVE ISCRIVERSI AI CORSI?

Per iscriversi ai corsi occorre accedere alla piattaforma Sigef dove sono pubblicati gli unici corsi che vanno presi in considerazione per l'acquisizione dei crediti. Una segnalazione necessaria poiché alcuni giornalisti si sono iscritti a corsi on line a pagamento organizzati da "enti -gestori" presenti in Sigef, i quali, attraverso la mail personale degli stessi iscritti, hanno pubblicizzato l'evento utilizzando i propri canali ma senza poi attribuire crediti formativi

COME CI SI ISCRIVE/DISISCRIVE AI CORSI DI FORMAZIONE?

Le iscrizioni e le cancellazioni avvengono solamente via piattaforma SiGef collegandosi al sito <http://sigef-odg1.lansystems.it>

COME USCIRE DALLA BLACK LIST?

Dopo due assenze senza aver disdetto l'iscrizione attraverso la piattaforma Sigef si entra automaticamente in blacklist con l'impossibilità di prenotarsi ad altri corsi. Per ottenere lo sblocco è necessario inviare una mail a formazione@ordinegiornalisti.veneto.it indicando titolo e data del corso giustificando il motivo dell'assenza.

COME OTTENERE GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE PER CORSI ON LINE?

Per i corsi on line gestiti dal CNOG occorre accedere alla piattaforma fpcformazione.giornalisti.it, inserire le proprie credenziali, cliccare a destra in alto sul proprio nome e nella pagina che compare cliccare su I MIEI CERTIFICATI

Per i corsi on line organizzati da altri enti gli attestati vengono generati automaticamente al termine del corso. È consigliabile salvare gli attestati oppure in caso di smarrimento vanno richiesti esclusivamente all'ente organizzatore.

QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE L'ESENZIONE DALLA FORMAZIONE?

La richiesta di esenzione deve essere formalizzata via Pec su apposito modulo ed essere adeguatamente documentata **entro il 30 novembre** di ciascun anno solare a cui si riferisce la domanda di esenzione. La documentazione va inoltrata alla seguente Pec odgveneto.formazione@pec.it

La richiesta sarà sottoposta all'approvazione del consiglio regionale dell'Ordine.

Questi i casi:

- **maternità o congedo parentale**

MATERNITA' - nella richiesta di esenzione è necessario indicare il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del/la figlio/a o/e dei figli/e. La domanda di esenzione può essere presentata anche nei due mesi antecedenti la data prevista del parto.

CONGEDO PARENTALE – l'esenzione può essere richiesta una sola volta per nascita

- **malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive –**

MALATTIA GRAVE E INFORTUNIO, è necessario presentare adeguata certificazione medica specialistica da cui si desuma la gravità della malattia e la conseguente impossibilità a seguire eventi e corsi formativi. Nella richiesta deve essere specificatamente motivata l'impossibilità a seguire i corsi on line. La documentazione riguardante patologie irreversibili può essere presentata ogni triennio.

Per ALTRI CASI la documentazione deve comprovare l'impedimento a seguire i corsi e gli eventi anche nella modalità di erogazione on line.

- **assunzione di cariche elettive**

nella domanda va indicata la data di assunzione della carica elettiva. Non possono essere prese in considerazione le richieste di esenzione per incarichi assunti per periodi inferiori ai 6 mesi nell'anno di riferimento.

Se l'incarico elettivo per cui si è ottenuta l'esenzione dovesse cessare nel corso dell'anno, l'iscritto è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ordine.

Per le cariche elettive diverse da quelle assunte negli enti pubblici territoriali occorre indicare la normativa che prevede la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato. Non è sufficiente la previsione della possibilità di usufruire di permessi giornalieri, ancorchè retribuiti.

Alle cariche elettive per cui la normativa italiana prevede l'aspettativa sono parificate le cariche elettive assunte in organismi esteri similari. Il richiedente deve documentare la natura dell'organismo e il ruolo che in esso ricopre

Nel riconoscere l'esenzione il Consiglio regionale ridetermina la misura dell'obbligo formativo

triennale detraendo dal totale previsto i crediti dell'anno per cui è stata concessa l'esenzione.

L'Ordine si riserva di eseguire accertamenti e di richiedere ulteriore documentazione riguardante la causa di esenzione fatta valere. In caso di mancata o insufficiente integrazione nei successivi 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.

SONO PREVISTI DEI PERMESSI DI LAVORO?

Attualmente la legge non prevede permessi di lavoro per seguire la formazione, salvo specifici accordi aziendali.

SI PUÒ FARE LA FORMAZIONE AZIENDALE?

Sì, è possibile maturare fino a 30 crediti con un massimo di 7 crediti per evento.

CORSI AZIENDALI, COME ACCREDITARLI?

L'azienda editoriale deve presentare preventivamente la proposta al CNOG tramite il Consiglio dell'Ordine del Veneto. La domanda deve contenere:

- titolo del corso
- articolazione e organizzazione dello stesso
- numero dei giornalisti interessati
- date, orari e luogo di svolgimento
- nominativi, posizione aziendale nonché curriculum dei docenti
- dichiarazione di disponibilità ad accogliere incaricati dell'Ordine per i necessari controlli sullo svolgimento del corso
- nome e recapito di un referente aziendale per la gestione del corso

Il Consiglio nazionale comunica al Consiglio regionale, e per conoscenza all'Azienda, il numero dei crediti attribuiti.

L'Azienda è obbligata a rilevare le presenze degli iscritti al corso (entrata e uscita).

L'Azienda trasmette all'Ordine regionale un elenco in formato Excel contenenti i dati dei giornalisti partecipanti suddivisi in colonne: nome, cognome, codice fiscale, numero di tessera, ordine di appartenenza.

Le domande di accreditamento presentate successivamente allo svolgimento del corso sono inammissibili.

CHI PUÒ ORGANIZZARE UN EVENTO FORMATIVO?

Gli eventi formativi possono essere autorizzati dagli Ordini regionali in collaborazione con enti, associazioni di categoria. Possono inoltre organizzare eventi gli enti terzi preventivamente autorizzati ed il cui elenco è riportato nel sito www.odg.it.

Gli eventi formativi sono sottoposti all'autorizzazione e all'accreditamento da parte del Cnog e sono pubblicati nella piattaforma Sigef.

CHI CERTIFICA LE PRESENZE AI CORSI?

Soltanto il personale incaricato dall'Ordine regionale può accertare e certificare la presenza degli iscritti agli eventi formativi.

COME SI DIVENTA ENTE TERZO?

Sono due le tipologie di enti terzi, pubblici (Organismi, Università, Sindacato, Inpgi, Casagit, Associazioni e Gruppi di specializzazioni) e privati.

Gli enti terzi pubblici e privati devono accreditarsi chiedendo l'autorizzazione al Ministero della Giustizia attraverso l'Ordine nazionale compilando i rispettivi moduli scaricabili dal sito www.odg.it

COSA SUCCEDDE IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO FORMATIVO?

A conclusione del triennio formativo il Consiglio regionale dell'Ordine sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la FPC, verifica il numero e la tipologia dei crediti maturati.

Qualora, a seguito dell'istruttoria compiuta, il Consiglio regionale dell'Ordine accetti l'inadempimento ne dà segnalazione al Consiglio di Disciplina Territoriale.

Alla fine del triennio non sono previste proroghe per l'ottenimento dei crediti formativi